



REGIONE PIEMONTE

ESTRATTO DEL CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2020/2021

L'esercizio venatorio nella stagione 2020/2021, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

- a) - nelle giornate del 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16 e 19 settembre negli ATC e CA, qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle AFV e AATV, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992:
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
- a.1) - nelle giornate del 2, 5, 9 settembre negli ATC e nei CA, qualora deliberato dai rispettivi comitati di gestione, nelle AFV e nelle AATV, esclusivamente da appostamento temporaneo:
tortora
- b) - specie cacciabili dal 20 settembre al 6 dicembre:
lepre comune, coniglio selvatico
- b.1) - specie cacciabili dal 20 settembre al 31 dicembre:
minilepre;
- c) - specie cacciabili dal 20 settembre al 15 novembre in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA e approvati dalla Giunta regionale:
pernice rossa, starna;
- d) - specie cacciabili dal 20 settembre al 29 novembre:
fagiano;
il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 2 al 30 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa;
- e) - specie cacciabili dal 20 settembre al 31 ottobre
quaglia, tortora;
- f) - specie cacciabili dal 20 settembre al 20 gennaio
beccaccino, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua;
- g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 20 gennaio:
beccaccia;
la Regione Piemonte, per la salvaguardia della specie beccaccia, prevede la sospensione dell'attività venatoria con forti gelate, adottando il protocollo di emergenza "ondata di gelo" previsto da ISPRA.
- h) - specie cacciabili dal 20 settembre 31 gennaio; dal 2 gennaio al 31 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo:
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
negli ATC, CA, AFV e AATV che hanno stabilito la pre-apertura a tali specie nel mese di settembre la caccia termina al 10 gennaio.
- i) - specie cacciabile dal 1° ottobre al 20 gennaio; dal 2 gennaio al 20 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo:
tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;
- l) - specie cacciabile dal 20 settembre al 31 gennaio; dal 2 gennaio al 31 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo:
colombaccio,
- m) - specie cacciabile dal 1° ottobre al 30 novembre:
allodola
- n) - specie cacciabili dal 20 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dagli ATC, dai CA, dalle AATV e dalle AFV; approvati dalla Giunta regionale:
volpe;
- q) - specie cacciabile dal 20 settembre al 20 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio, anche in forma non selettiva: **cinghiale.**
I Comitati di gestione degli ATC e CA deliberano i periodi di caccia programmata al cinghiale. Gli istituti venatori (ATC, CA, AFV, AATV) comunicano al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca il periodo di caccia programmata al cinghiale; lo stesso "Settore", previa verifica di coerenza, prende atto dei periodi comunicati.

Per la salvaguardia delle specie migratorie, nel mese di gennaio la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell'attività venatoria in caso di forti gelate.

1.2. L'esercizio venatorio dal 2 al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- unguati in prelievo selettivo;
- volpe, cinghiale, beccaccia e beccaccino anche con l'ausilio dei cani; nella zona di pianura agli anatidi, limicoli e rallidi, limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 metri da questi.
- fagiano, negli istituti privati della caccia: AFV e AATV, ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo.

1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia AATV, il prelievo delle specie starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera c), fino al 30 dicembre; nelle AFV ove è previsto un piano di incentivazione e prelievo per le specie starna e pernice rossa il prelievo è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera c) fino al 13 dicembre; nelle AFV e AATV, ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo, il prelievo della specie fagiano, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), è consentito fino al 31 gennaio.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune;
- 25 capi di minilepre;
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 tortore, 5 quaglie, 10 allodole, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno.
- nel periodo dal 2 al 20 gennaio è consentito un prelievo massimo di una beccaccia al giorno.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: venticinque capi annuali, con il limite di cinque capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di due capi giornalieri per la coturnice e un capo giornaliero per fagiano di monte e pernice bianca;
- c) lepre comune: cinque capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale;
- e) fagiano: trenta capi annuali;
- f) coniglio selvatico: trenta capi annuali

2.3. Per i cervidi e i bovini il prelievo è stabilito in base ai piani, di prelievo selettivo, approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 20 tortore, 25 quaglie, 25 codoni, 50 allodole.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:

A) negli ATC:

a) l'attività venatoria, come caccia programmata, q consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;

b) la caccia di selezione agli unguati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione degli ATC possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono anche coincidere con altre forme di caccia;

B) nei CA:

a) l'attività venatoria, come caccia programmata, q consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;

b) la caccia di selezione agli unguati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia; qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 3.1. a), il Comitato di gestione deve provvedere a fornire idonea motivazione alla Regione.

3.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; in ogni ATC e CA i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore;

a) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;

b) il prelievo della specie cinghiale, con l'ausilio dei cani, deve essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni ATC e CA. I Comitati di gestione degli ATC e CA possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.

3.4. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

1 - l'esercizio venatorio q vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;

2 - la caccia q consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;

3 - la caccia di selezione agli unguati q consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 24 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 25 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

- la caccia alla specie beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui sopra, nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC o dei CA.

5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:

a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

- a caricamento singolo manuale;

- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi.

I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;

c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 5.1. b);

d) arco e falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi q vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata q consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli unguati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, secondo le indicazioni riportate nelle "istruzioni operative supplementari".

5.4. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia q autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

6) NORMA FINALE

Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale, predisposto, per ragioni tecniche prima dall'approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso.

Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2021, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. Per la caccia di selezione, al momento della consegna del tesserino regionale, l'A.T.C. o il C.A. attesta il conseguimento dell'attestato di partecipazione a prova di tiro di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012 e s.m.i e dalla DGR n. 11-202 del 09 agosto 2019 che ha fornito gli indirizzi per l'applicazione delle percentuali previste per i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5. Le percentuali previste dalla legge, possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.10. A seguito della modifica della l.r. 5/2018 il cacciatore che intende esercitare l'attività venatoria nelle ultime due domeniche del mese di settembre deve utilizzare l'apposito spazio lasciato in bianco, segnando il giorno, la data e il mese, utilizzando le medesime abbreviazioni previste per le altre giornate. (es. DOM. 20. SET).

1.11. Le specie oggetto di prelievo a seguito della modifica della l.r. 5/2018 non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 1) del calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.

1.12. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5) del Calendario venatorio 2020/2021;
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A.;
- senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare al capo subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani, finalizzato all'effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 01 al 15 agosto:

- a) a quote inferiori a 1.200 m.,
 - b) a quote superiori a 1.200 m, in apposite zone individuate dal Comitato di gestione, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì.
- 3.2. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ambito di caccia ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue: nei C.A. :
- dal 15 agosto al 31 agosto:
 - a) a quote inferiori a 1.200 m.,
 - b) in apposite zone, a quote superiori a 1.200 m., individuate dal Comitato di gestione, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì; - dal 2 settembre al 16 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in actualità di coltivazione;
- negli A.T.C.:
- dal 15 agosto al 16 settembre compreso, anche ai fini dell'effettuazione dei censimenti, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in actualità di coltivazione.
- 3.3. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 2 settembre al 16 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in actualità di coltivazione.

3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 31 dicembre compreso.

3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

3.6. Non è consentito l'addestramento dei cani dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

3.7. Durante l'addestramento, l'allenamento e le prove degli ausiliari, così come durante l'esercizio venatorio, è in ogni caso vietato l'uso di collari elettrici, fatta eccezione per i collari dotati di solo controllo di posizionamento globale (GPS) o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica.

4) DIVIETI E LIMITAZIONI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente calendario venatorio, si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018.

4.2. L'uso del fucile con canna ad anima rigata, anche per il singolo cacciatore per il prelievo come caccia programmata, può essere limitato o altrimenti disciplinato o vietato dai Comitati di gestione degli A.T.C. qualora non sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonché le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l'attività venatoria in piena sicurezza.

4.3. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

4.4. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione o, negli istituti a gestione privata della caccia, dai concessionari delle singole aziende.

4.5. E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

4.6. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii, durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

4.7. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata dal C.A. prescelto mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio regionale.

5) ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario sempre nel rispetto della normativa citata.

6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale e alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale, praticata in forma singola, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla DGR n.17-5754 del 06 maggio 2013 e ss.mm.ii. Allegato A) lettera B1 "prelievo in forma singola", purché non in contrasto con le disposizioni del presente calendario. I Comitati di gestione possono deliberare l'attuazione della zonazione per il prelievo del cinghiale ai sensi della D.G.R. sopracitata. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

6.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., le A.F.V./A.A.T.V. rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali. Esauriti i contrassegni regionali gli ATC/CA, le A.F.V./A.A.T.V. provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

6.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle AATV e delle AFV, le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente deve trasmettere al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

6.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione ed ai Concessionari entro e non oltre il 31 marzo 2021. Il Presidente del Comitato di gestione e i Concessionari devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

6.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca entro il mese di aprile.

7 ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

7.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

7.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

7.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

8.1. I Comitati di gestione e i concessionari degli AATV e AFV devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagionevenatoria-corrente>

8.2. I Comitati di gestione, e i concessionari degli AATV e AFV inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: starna, pernice rossa, volpe, fagiano, coturnice, fagiano di monte, pernice bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.

8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

